DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1990

riguardante taluni progetti di aiuti delle autorità italiane a favore delle Acciaierie del Tirreno e di Siderpotenza (N195/88 — N200/88)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/555/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3484/85/CECA della Commissione, del 27 novembre 1985, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma di tale articolo e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

1. Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, con lettera del 20 aprile 1988, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 della citata decisione n. 3484/85/CECA (codice degli aiuti alla siderurgia), due progetti di aiuti a favore delle Acciaierie del Tirreno e di Siderpotenza.

Per quanto riguarda le Acciaierie del Tirreno, l'aiuto concerne un investimento di 1 671 milioni di lire (circa 1,1 milioni di ecu) inteso a realizzare risparmi energetici, che dovrebbe beneficiare di un prestito agevolato di 668 milioni di lire pari ad un contributo in conto interessi di 501 milioni di lire (circa 330 000 ecu) a carico dello Stato, nonché di una sovvenzione pubblica di 334 milioni di lire (circa 220 000 ecu).

Per quanto riguarda Siderpotenza, l'aiuto concerne un investimento di 2 550 milioni di lire (circa 1,68 milioni di ecu) destinato al miglioramento dell'ambiente, che dovrebbe beneficiare di un prestito agevolato di 1 021 milioni di lire pari ad un contributo in conto interessi di 867 milioni di lire (circa 570 000 ecu) a carico dello Stato, nonché di una sovvenzione pubblica di 765 milioni di lire (circa 504 000 ecu).

2. Con lettera del 22 giugno 1988, la Commissione ha chiesto informazioni complementari sui progetti di aiuti, per quanto riguarda la natura degli investimenti sussidiati nonché le condizioni esatte dei prestiti richiesti (tasso, durata). Nella stessa lettera essa segnalava inoltre che gli aiuti agli investimenti destinati a consentire un risparmio energetico non possono beneficiare delle deroghe previste dal codice degli aiuti alla siderurgia. Infine essa invitava le autorità italiane ad indicare, per quanto riguarda Siderpotenza, se gli aiuti erano accordati in applicazione di un regime generale a favore della tutela dell'ambiente per agevolare l'adattamento degli impianti a eventuali nuove norme in materia, specificando di quali norme si tratti. Tale ipotesi è infatti contemplata dalle disposizioni dell'articolo 3 della decisione n. 3484/85/CECA, le uniche sulle quali potrebbe basarsi un'eventuale deroga per gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente e a norma delle quali l'intensità degli aiuti non può superare il 15 % in equivalente sovvenzione netto delle spese di investimento (ESN).

II

Le autorità italiane non hanno dato risposta a tale lettera. Di conseguenza, la Commissione non era in grado di valutare immediatamente la compatibilità degli aiuti progettati con le norme del mercato comune. Pertanto essa ha avviato nei loro riguardi la procedura dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3484/85/CECA, informandone le autorità italiane con lettera del 13 gennaio 1989. Gli altri Stati membri e gli altri interessati sono stati informati mediante una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2].

3. Con telex del 9 agosto 1989, le autorità italiane hanno comunicato, nell'ambito della procedura, che a favore delle Acciaierie del Tirreno era previsto un prestito agevolato, non ancora versato, di 688 milioni di lire al tasso del 4,25 % per una durata di 9 anni. Il contributo pubblico totale, considerati gli interessi, ammonterebbe a 387,44 milioni di lire, pari a circa 255 000 ecu. L'acciaieria di Siderpotenza dovrebbe invece beneficiare di un prestito agevolato, non ancora versato, di 1 020 milioni di lire, ai tasso del 4,25 % per una durata di 10 anni. Il contributo in conto interessi a carico dello Stato ammonterebbe a 673,2 milioni di lire, pari a circa 438 000 ecu. Il citato telex menziona inoltre che il regime generale nell'ambito del quale verrebbe concesso l'aiuto è quello previsto dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, il che secondo le autorità italiane sarebbe conforme al codice comunitario degli aiuti alla siderurgia. Anche se permette in linea generale di concedere aiuti a favore della tutela dell'ambiente, la legge sul Mezzogiorno non riprende a questo riguardo in maniera esplicita le disposizioni del codice comunitario degli aiuti a favore della siderurgia.

[1] GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 1.

[2] GU n. C 73 del 23. 3. 1990, pag. 5.

4. Con lettera del 18 ottobre 1989 la Commissione ha informato le autorità italiane che la loro risposta non era soddisfacente in quanto non precisava quali fossero le nuove norme a favore dell'ambiente cui si intendeva ottemperare transito l'investimento, né in che modo fosse rispettato il massimale di intensità del 15 % ESN. La Commissione segnalava inoltre che in mancanza di una risposta adeguata entro il termine di 15 giorni lavorativi essa avrebbe dovuto adottare una decisione definitiva in base alle sole informazioni in suo possesso. Quest'ultima lettera non ha ricevuto risposta.

III

Le Acciaierie del Tirreno producono travi in acciaio, mentre Siderpotenza produce tondini per cemento armato. Questi prodotti, che figurano nell'allegato I del trattato CECA (numero di codice 4.400), rientrano pertanto effettivamente nell'ambito delle norme del trattato CECA.

In base all'articolo 4, lettera c) del trattato CECA, « sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal trattato, nell'interno della Comunità : le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma ».

Il citato divieto riguarda sia gli aiuti specifici previsti per la siderurgia sia quelli concessi a favore di questo settore nel quadro di regimi generali, regionali o di altra natura.

Le uniche deroghe che possono eventualmente essere accordate al summenzionato divieto generale sono enunciate in modo tassativo nella decisione n. 3484/85/CECA nonché nella decisione n. 322/89/CECA [1], che è subentrata alla prima a decorrere dal 1° gennaio 1989. Queste deroghe sono state stabilite allo scopo di non discriminare la siderurgia rispetto alle altre industrie nelle possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici a favore della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente o in caso di chiusure.

Tali deroghe non hanno in alcun modo lo scopo di attenuare la disciplina comunitaria degli aiuti a favore della siderurgia, giustificata dalle gravi distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare da aiuti incompatibili con il mercato comune in un settore che, nonostante il recente risanamento, resta tuttora instabile. Occorre pertanto che la menzionata disciplina comunitaria sia mantenuta in vigore ; ciò significa che gli aiuti a favore di un'impresa siderurgica possono essere autorizzati soltanto qualora la Commissione abbia potuto verificare che le condizioni tassativamente enunciate nel codice degli aiuti sono effettivamente soddisfatte.

Per quanto riguarda le Acciaierie del Tirreno, è palese che tali condizioni non sono soddisfatte in quanto il risparmio di energia non costituisce una delle possibili cause di deroga. Dopo aver attirato l'attenzione delle autorità italiane su questo fatto, la Commissione non ha ricevuto da parte loro alcun elemento di informazione che potesse indurre a rivedere tale giudizio iniziale.

Per quanto riguarda l'aiuto a favore di Siderpotenza, le autorità italiane non hanno dimostrato alla Commissione che le suddette condizioni sono soddisfatte, né per quanto rigarda l'esistenza di nuove norme in materia di tutela dell'ambiente cui si intenda ottemperare tramite l'investimento in questione, né per quanto concerne il rispetto del massimale di intensità del 15 % in ESN dell'investimento.

A questo riguardo, secondo le valutazioni della Commissione, l'equivalente sovvenzione netto massimo ammonta al 43,42 %, ossia ad un massimo del 13,42 % per il prestito agevolato e ad una sovvenzione massima del 30 % in ESN dell'investimento ; tale tasso supera considerevolmente il massimale di intensità summenzionato.

Si può dunque concludere che le condizioni necessarie non sono soddisfatte in nessuno dei due casi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli aiuti previsti dalle autorità italiane a favore delle Acciaierie del Tirreno, consistenti in un prestito agevolato di 688 milioni di lire accordato per la durata di 9 anni al tasso del 4,25 %, nonché in una sovvenzione di 334 milioni di lire, sono incompatibili con il mercato comune e non possono essere concessi.

Gli aiuti previsti dalle autorità italiane a favore dell'acciaieria Siderpotenza, consistenti in un prestito agevolato di 1 020 milioni di lire accordato per la durata di 9 anni al tasso del 4,25 %, nonché in una sovvenzione di 765 milioni di lire, sono incompatibili con il mercato comune e non possono essere concessi.

Articolo 2

Le autorità italiane informano la Commissione delle disposizioni adottate per conformarsi alla presente decisione entro il termine di due mesi dalla sua notifica.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1990.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

[1] GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 8.